



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
(Provincia di Teramo)

BOZZA

**REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI
COMUNALI**

*(art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 50 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del
D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218)*

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

Articolo 1 PRINCIPI GENERALI

Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 3 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

Articolo 4 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

Articolo 5 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 6 PROCURA

Articolo 7 CONTRADDITTORIO

Articolo 8 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 9 PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

Articolo 10 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Articolo 11 RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 12 NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 1
PRINCIPI GENERALI

1) Il Comune di Civitella del Tronto, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, disciplina, nel presente regolamento, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, l'istituto di accertamento con adesione, già introdotto nell'ordinamento comunale all'art. 31 del Regolamento per la disciplina generale delle Entrate Comunali, adottato con Delibera Consiliare n. 17 del 20/05/2011, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 2
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

3) L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

4) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5) In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

- 1) Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento,
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
- 2) Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Articolo 4

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

- 1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.
- 2) Nell'invito a comparire l'Ufficio specifica:
 - ✓ il tributo e i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - ✓ gli elementi rilevanti, in possesso dell'ufficio, ai fini dell'accertamento (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - ✓ le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - ✓ il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- 3) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 4) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Articolo 5

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

- 1) Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'ufficio che ne rilascia ricevuta o tramite PEC, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
- 2) Il contribuente deve presentare una istanza per ogni singolo atto di imposizione notificato.
- 3) L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 4) La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

5) Nel caso in cui l'istanza non rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, la tardiva o mancata risposta da parte del competente ufficio comunale, così come la redazione del verbale negativo, non comportano sospensione dei termini per l'impugnazione, che continuano a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

6) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.

7) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Articolo 6

PROCURA

1) Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.

2) Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

3) Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Articolo 7

CONTRADDITTORIO

1) Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.

2) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

3) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

4) Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro a tale data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

5) In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

6) Qualora, concordemente stabilito tra le parti, si ravvisi l'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi

incontri.

7) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte dell'incaricato al procedimento.

Articolo 8

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del tributo.

2) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, anche in forma rateale.

Articolo 9

PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso ovvero con il versamento della prima rata di cui al successivo comma 3.

2) Entro i successivi 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3) A richiesta dell'interessato, qualora la somma dovuta superi complessivamente Euro 1.500,00, o per qualunque importo se esistono particolari difficoltà economiche autocertificate dal contribuente, è ammesso il pagamento rateale della somma dovuta fino ad un massimo di ventiquattro (24) rate mensili di pari importo, con una rata minima di cento euro (100 €) mensili. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1; sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Nel caso di rateizzazione di somme complessivamente superiori ad Euro 6.000,00 il contribuente è preventivamente tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4) Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il competente ufficio provvede alla riscossione coattiva delle restanti somme dovute nonché della sanzione di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/97 aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

5) In caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede alla riscossione coattiva dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

Articolo 10

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 11

RIDUZIONE DELLE SANZIONI

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 2) In caso di infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, il contribuente può usufruire dell'acquiescenza alle sanzioni comminate con l'atto d'accertamento originario entro il termine per ricorrere innanzi alle competenti commissioni tributarie.
- 3) Sono escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dall'Ufficio.

Articolo 12

NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a norma di legge.
- 2) L'Istituto suddetto è pure applicabile su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
- 3) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni.
- 4) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 5) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.